

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

CIMITERO DI TERZO D'AQUILEIA

NORME DI ATTUAZIONE

Art. 01.

CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1. Il presente regolamento si applica nel Cimitero del Capoluogo che è il solo Cimitero del Comune di Terzo d'Aquileia.

1.2. I servizi cimiteriali sono disciplinati, inoltre, dal T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934 n1265, dalla Circolare del Ministero della Sanità n.62 del 19 giugno 1978, dal D.Lgs. 05 febbraio 1997, n. 22, dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, dalla Circolare 24 giugno 1993, n. 24, dalla Circolare 31 luglio 1998, n. 10, dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 nonché dal Regolamento comunale di polizia mortuaria ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Art. 02.

ZONIZZAZIONE

2.1. Il Cimitero è suddiviso nelle seguenti zone:

Tipo Manufatto	Codice
<u>Zona "A" - Campi comuni:</u>	
Campo di inumazione per adulti	A1
Campo di inumazione di riserva	A2

Zona “B” - Manufatti in concessione:

Loculi in concessione	B1
Loculi in concessione ad uso tombe di famiglia	B2
Cellette ossario in concessione	B3

Zona “C” - Sepolture private:

Sepolture private interrate, a sistema di inumazione	C1
Sepolture private interrate, a sistema di tumulazione	C2
Sepolture private fuori terra	C3

Zona “D” - Ossari.

Ossario comune in vasche	D1
--------------------------	----

Zona “E” - Area di culto

Camera mortuaria	E1
Cappella	E2

Zona “F” - Servizi

Servizi igienici	F1
Magazzino	F2
Rifiuti	F3

Zona “G” - Viabilità, Verde

Vialetti	G1
Parcheggio	G2
Verde	G3
Cipresso o altra pianta d'alto fusto	G4
Area da ripristinare ad uso vialetti e verde	G5
Area per futuri ampliamenti	G6
Area di servizio	G7

Zona “H” - Impianti

Acqua potabile	H1
Pozzetto fogna	H2
Punto luce	H3
Pozzetto luce	H4

Art. 03.

INUMAZIONE

3.1. I campi di inumazione sono divisi in riquadri. L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente procedere, fila per fila, senza soluzione di continuità.

3.2. I campi di inumazione dovranno essere delimitati con una cordona in calcestruzzo o in pietra artificiale.

Art. 04.

LAPIDI E MONUMENTI NEI CAMPI DI INUMAZIONE PER ADULTI

4.1. Nei campi di inumazione per adulti, a richiesta dei familiari, può essere autorizzata dal Comune, in sostituzione del cippo, l'installazione di un copritomba che delimiti in superficie la fossa e che deve avere le seguenti dimensioni massime:

- larghezza: ml. 0,80
- lunghezza: ml. 2,00
- altezza, misurata dal piano di campagna: ml. 0,20

4.2. Le lapidi, le croci e i monumenti in metallo, cemento, pietra o marmo, con altezza superiore a ml. 0,20, devono essere collocati in testa alla fossa e non possono superare:

- altezza, misurata dal piano di campagna: ml. 1,40
- superficie coperta mq. 0,24

4.3. Le fosse devono distare l'una dall'altra ml. 0,50 da ogni lato.

4.4. Non è consentito, in ogni modo, l'uso di monumenti e lastre che coprano, complessivamente, una estensione maggiore dei due terzi della fossa.

4.5. All'infuori di quanto previsto nei precedenti commi, per le fosse dei campi di inumazione è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

4.6. Non sono consentiti sporti dai limiti suddetti.

4.7 L'installazione di copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, nonché le spese per la rimozione al momento dell'esumazione, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

4.8. I materiali e i fregi di risulta, trascorso il periodo previsto dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, restano di proprietà del Comune qualora i concessionari non provvedano al tempestivo ritiro dopo specifico invito del Sindaco o suo delegato.

Art. 05.

CAMPI DI INUMAZIONI PER BAMBINI

5.1. Le inumazioni di bambini devono essere effettuate nei campi di inumazione per adulti, con le stesse modalità specificate nell'Art. 04 del presente Regolamento di Esecuzione.

Art. 06.

CRITERI COSTRUTTIVI PER I MANUFATTI A SISTEMA DI TUMULAZIONE

6.1. Per le tumulazione di feretri devono essere garantite misure di ingombro libero interno non inferiore ad un parallelepipedo di lunghezza ml. 2,25, di larghezza ml. 0,75 e di altezza ml. 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

6.2. Per tumulazioni in ossarietto individuale devono essere garantite misure di ingombro libero interno non inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di ml. 0,70, di larghezza ml. 0,30 e di altezza ml. 0,30.

6.3. Per le nicchie cinerarie individuali devono essere garantite misure di ingombro libero interno non inferiore ad un parallelepipedo di lunghezza ml. 0,30, di larghezza ml. 0,30 e di altezza ml. 0,50.

6.4. Nel caso della tumulazione di resti e ceneri, non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art.76, bensì la usuale sistemazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

Art. 07.

AREE PER SEPOLTURE PRIVATE INTERRATE

A SISTEMA DI INUMAZIONE

7.1. Le aree per sepolture private interrate, a sistema di inumazione, devono avere le seguenti dimensioni:

Lotto piccolo:

- larghezza: ml. 0,80
- lunghezza: ml. 2,70
- superficie coperta: mq. $0,80 \times 2,70 = 2,16$

Lotto grande:

- larghezza: ml. 2,10
- lunghezza: ml. 2,70
- superficie coperta: mq. $2,10 \times 2,70 = 5,67$

Le fosse devono distare l'una dall'altra ml. 0,50 su ogni lato.

7.2. L'eventuale copritomba deve essere posto centralmente rispetto all'area e non deve superare, escluse le lapidi, le croci e i monumenti, l'altezza massima di ml. 0,30 misurata dal piano di campagna.

7.3. Le lapidi, le croci e i monumenti devono essere collocati in testa all'area e avere le seguenti dimensioni massime:

- altezza, misurata dal piano di campagna: ml. 1,40
- superficie coperta, per i lotti piccoli: mq. 0,24
- superficie coperta, per i lotti grandi: mq. 0,63

7.4. Non è consentito, in ogni modo, l'uso di monumenti e lastre che coprano, complessivamente, una estensione maggiore dei due terzi dell'area in concessione.

7.5. Non sono consentiti sporti dai limiti suddetti.

7.6. I vialetti, tra le file di aree in concessione, devono avere una larghezza minima di ml. 0,50.

Art. 08.

DIRITTO DI SEPOLTURA NELLE SEPOLTURE PRIVATE INTERRATE A SISTEMA DI INUMAZIONE

8.1. Hanno diritto di sepoltura, nelle sepulture private interrate a sistema di inumazione, le persone indicate nel Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

Art. 09

AREE PER SEPOLTURE PRIVATE INTERRATE A SISTEMA DI TUMULAZIONE

9.1. Le aree per sepulture private interrate, a sistema di tumulazione, devono avere le seguenti dimensioni:

Lotto piccolo:

- larghezza: ml. 1,30
- lunghezza: ml. 2,70
- superficie coperta: mq. $1,30 \times 2,70 = 3,51$

Lotto grande:

- larghezza: ml. 2,60
- lunghezza: ml. 2,70
- superficie coperta: mq. $2,60 \times 2,70 = 7,52$

9.2. Le parti fuori terra della costruzione devono essere poste centralmente rispetto all'area e non devono superare, escluse le lapidi, le croci e i monumenti, l'altezza massima di ml. 0,30 misurata dal piano di campagna.

Le parti interrato della costruzione non devono superare la profondità massima di ml. 3,50 misurata dal piano di campagna.

9.3. La zona, lungo i bordi, lasciata libera dalla costruzione, può essere pavimentata in cemento o altro materiale.

9.4. Le lapidi, le croci e i monumenti devono essere collocati in testa all'area e avere le seguenti dimensioni massime:

- altezza, misurata dal piano di campagna: ml. 1,40
- superficie coperta, per i lotti piccoli: mq. 0,39
- superficie coperta, per i lotti grandi: mq. 0,78

9.5. Le parti fuori terra della costruzione devono essere poste centralmente rispetto all'area in concessione, lasciando una zona libera, rispetto ai confini dell'area stessa, di profondità non inferiore a ml. 0,05.

9.6. Non sono consentiti sporti dai limiti suddetti.

Art. 10.

AREE PER SEPOLTURE PRIVATE FUORI TERRA

A SISTEMA DI TUMULAZIONE

10.1. Le aree per sepolture private fuori terra, a sistema di tumulazione, devono avere le seguenti dimensioni:

- larghezza: ml. 4,00
- lunghezza: ml. 3,00
- superficie coperta: mq. $2,00 \times 4,00 = 12,00$

10.2. Le parti fuori terra della costruzione devono essere poste centralmente rispetto all'area, lasciando una zona di rispetto, tra di esse, non inferiore a ml. 0,60.

L'altezza massima consentita è di ml. 2,50 misurata tra il piano medio di campagna e l'intradosso della soletta ricoprente l'ultima fila di loculi o cellette ossario.

Le parti interrato della costruzione non devono superare la profondità massima di ml. 3,50 misurata dal piano di campagna.

10.3. La zona lungo i bordi, lasciata libera dalla costruzione, può essere pavimentata in cemento o altro materiale.

10.4. Sono concessi sporti, dai limiti suddetti, verso la strada e laterali purchè la loro proiezione verticale non ecceda di oltre ml. 0,10 e purchè la loro altezza, misurata dal piano di calpestio del marciapiede, sia superiore a ml. 2,50.

10.5. Le aree per sepolture private fuori terra sono contrassegnate nelle Tavole allegate al P.R.C.

Art. 11.

DELIMITAZIONE CONFINI

11.1. Si fa obbligo, al concessionario di aree per sepolture private fuori terra in concessione, di delimitare il proprio confine verso la strada o vialetto con cordonata e

cunetta prefabbricata in calcestruzzo, nonché di garantire il convogliamento alla stessa dei propri scarichi pluviali. La cunetta dovrà, inoltre, essere collegata alla rete fognaria per lo smaltimento delle acque meteoriche.

Art. 12.

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PER AREE IN CONCESSIONE

12.1. Sarà onere del concessionario disporre la tubazione per l'impianto di illuminazione privata secondo la normativa vigente e in guisa tale che non ci sia soluzione di continuità tra le aree in concessione.

12.2. Nel caso in cui la tubazione sia già costruita, il concessionario dovrà rimborsare al Comune la spesa sostenuta da quest'ultimo.

Art. 13.

DISPOSIZIONE DEI LOCULI

13.1. In ogni tipo di sepolture private a sistema di tumulazione la disposizione dei loculi deve permettere la tumulazione e l'estumulazione delle salme senza spostare le altre sepolture.

Art. 14.

AIUOLE

14.1. Sulle sepolture si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché, le radici e i rami non ingombrino le tombe vicine ed i vialetti. Le aiuole, potranno occupare soltanto le superfici già previste negli articoli precedenti. Su tali superfici sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a ml. 0,60.

14.2. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietate e debbono, nel caso, essere ridotti alla suddetta altezza su invito del Sindaco o suo delegato. In caso di

inadempienza, il Sindaco od il suo delegato provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.

14.3. Le aiuole per il verde pubblico dovranno essere delimitate da cordonate in calcestruzzo o in pietra artificiale. In queste ultime può essere prevista la piantumazione di alberature di alto fusto.

Art. 15.

LOCULI IN CONCESSIONE

15.1. I loculi in concessione saranno realizzati direttamente dall'Amministrazione Comunale.

15.2. I materiali e le forme degli edifici rispecchieranno, per quanto possibile, quelle già in uso nel Comune.

L'altezza massima delle costruzioni deve essere di ml. 3,00 misurata tra il piano medio di campagna e l'intradosso della soletta ricoprente l'ultima fila di loculi o cellette ossario.

Qualora lo spazio a disposizione lo consenta, si consiglia di non superare la terza fila di loculi in altezza onde evitare la necessità dell'utilizzo di scalette o ripiani vari che potrebbero risultare di difficile utilizzo e talvolta pericolosi per chi frequenta il cimitero stesso.

Art. 16.

LOCULI IN CONCESSIONE AD USO SEPOLTURE PRIVATE FUORI TERRA

16.1. Oltre alle tipologie previste dagli articoli 7, 9 e 10, è ammessa la concessione a privati di colonne di loculi contigui, di tre in tre, ad uso sepulture private fuori terra, distinguibili mediante opportuni riquadri la cui tipologia e materiale dovranno essere concordati con l'Amministrazione Comunale.

16.2. E' consentito, altresì, nella parte superiore di detti riquadri l'apposizione del nominativo della famiglia concessionaria.

16.3. Tale tipologia, per quanto riguarda la durata della concessione, deve sottostare alle norme previste per le sepolture private fuori terra.

Art. 17.

MATERIALI

17.1. In tutte le costruzioni eventuali rivestimenti esterni dovranno essere obbligatoriamente in pietra naturale ed artificiale o marmi a colori preferibilmente chiari. In sostituzione dei rivestimenti suddetti può impiegarsi solo il semplice intonaco civile protetto con normale pittura lavabile per esterni a colori preferibilmente chiari.

17.2. Eventuali grondaie, pluviali e scossaline dovranno essere, per quanto possibile, mascherati, facendo in ogni modo impiego solo del rame per le parti in vista.

Art. 18.

DECORAZIONI

18.1. Le decorazioni, le lampade votive e gli abbellimenti da porsi sulle piastre copriloculo non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune.

18.2. E' vietata, comunque, la posa di oggetti fissi o mobili che sporgano dalla lapide oltre ml. 0,25.

18.3. La piastra copriloculo, quale data in concessione, non potrà essere sostituita con pietre o marmi di diversa qualità, né si potrà alterare l'aspetto e la tonalità dei colori con lavorazione alcuna.

Art. 19

OBBLIGO DI PROGETTO

19.1. Ogni costruzione deve essere corredata da un progetto munito del relativo titolo autorizzativo edilizio. Il progetto dell'opera, redatto in scala non inferiore a 1 : 50, dovrà essere corredato da una relazione illustrativa ed integrativa riportante i materiali impiegati.

Il progetto esecutivo dovrà essere redatto secondo l'indirizzo planivolumetrico del presente piano.

19.2. Nell'atto di approvazione del progetto è definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

19.3. Le sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

19.4. Ad ultimazione dei lavori il concessionario dovrà richiedere il sopralluogo del tecnico comunale al fine di accertare l'assolvenza dagli obblighi e per il rilascio della agibilità della costruzione.

Art. 20.

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

20.1. Entro sei mesi dalla data di rilascio della concessione dell'area, la costruzione della sepoltura privata a sistema di tumulazione dovrà terminare, pena la decadenza della concessione stessa e l'incameramento dell'importo versato.

20.2. Eventuali proroghe, per la fine dei lavori, potranno essere concesse, su motivata richiesta del concessionario, a discrezione dell'Amministrazione.

Art. 21.

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

21.1. La terra di scavo, i rottami e ogni altro residuo della costruzione devono essere trasportati a rifiuto fuori del cimitero in una discarica autorizzata previo avviso agli uffici comunali competenti, a cura e a spese del concessionario.

21.2. Eventuali rifiuti speciali, di cui dal D.Lgs. 05 febbraio 1997, n. 22 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

21.3. Restano altresì a carico del concessionario eventuali danni verificatisi durante i lavori.

Art. 22.

RESPONSABILITA' SUI BENI PUBBLICI

22.1. Nel caso in cui gli obblighi non siano stati adempiuti o siano stati arrecati danni ai beni pubblici o, al termine dei lavori, l'area occorsa per l'esecuzione degli stessi non sia stata sgomberata e ripristinata a regola d'arte, il Comune eseguirà, previa notifica all'interessato, i conseguenti lavori, rivalendosi sul titolare dell'area.

Art. 23.

MANUTENZIONE

23.1. E' fatto obbligo alle famiglie dei defunti sepolti tanto nei campi di inumazione, quanto nelle sepolture private, di tenere con speciale cura e decoro le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

23.2. Se questi, però, per il tempo e per le intemperie, cadessero o restassero in ogni caso deteriorati e non potessero più essere rimessi a posto o in ordine, sarà cura del custode ritirarli e distruggerli o usarli per costruzioni nel cimitero, qualora, dietro invito del Sindaco o suo delegato, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro trenta giorni dalla comunicazione.

23.3. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private, abbandonate per incuria o per morte dei concessionari.

Art. 24.

NORME FINALI

24.1. Per le tipologie costruttive, nonché per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano, ove compatibili, le norme contenute nel D.P.R. 10 settembre 1990 n.285 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

24.2. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua omologazione ai sensi di legge.

24.3. E' abrogata altresì, ogni disposizione contraria o in ogni modo incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.

INDICE

- Art. 01 – CAMPO DI APPLICAZIONE.
- Art. 02 - ZONIZZAZIONE.
- Art. 03 - INUMAZIONE.
- Art. 04 - LAPIDI E MONUMENTI NEI CAMPI DI INUMAZIONE PER ADULTI.
- Art. 05 – CAMPI DI INUMAZIONE PER BAMBINI.
- Art. 06 – CRITERI COSTRUTTIVI PER I MANUFATTI A SISTEMA DI TUMULAZIONE.
- Art. 07 - AREE PER SEPOLTURE PRIVATE INTERRATE A SISTEMA DI INUMAZIONE.
- Art. 08 - DIRITTO DI SEPOLTURA NELLE SEPOLTURE PRIVATE INTERRATE A SISTEMA DI INUMAZIONE.
- Art. 09 - AREE PER SEPOLTURE PRIVATE INTERRATE A SISTEMA DI TUMULAZIONE.
- Art. 10 - AREE PER SEPOLTURE PRIVATE FUORI TERRA A SISTEMA DI TUMULAZIONE.
- Art. 11 - DELIMITAZIONE CONFINI.
- Art. 12 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PER AREE IN CONCESSIONE.
- Art. 13 - DISPOSIZIONE DEI LOCULI.
- Art. 14 - AIUOLE.
- Art. 15 - LOCULI IN CONCESSIONE.
- Art. 16 - LOCULI IN CONCESSIONE AD USO SEPOLTURE PRIVATE FUORI TERRA.
- Art. 17 - MATERIALI.
- Art. 18 – DECORAZIONI.
- Art. 19 - OBBLIGO DI PROGETTO.
- Art. 20 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE.
- Art. 21 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.
- Art. 22 – RESPONSABILITA’ SUI BENI PUBBLICI.
- Art. 23 - MANUTENZIONE.
- Art. 24 - NORME FINALI.

luglio 2010

Il Progettista
dott. ing. Romano Selmo